

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA A  
SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2024  
SULLA SP 7 VALLE DELL'IDICE NEL COMUNE DI MONTERENZIO - CUP  
C27H24001340003 - CIG B3586C42E8.

\* \* \*

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,  
il Dott. Ing. Maurizio Martelli, nato a Bologna il 15/06/1976, dirigente del Settore  
Strade Sicurezza e Ciclovie della **Città metropolitana di Bologna**, con sede in  
Bologna (BO), via Zamboni, 13, CAP 40126, C.F. e P.IVA 03428581205 (d'ora  
innanzi anche "**Ente**" o "**Committente**") giusta incarico conferitogli da atto del  
Sindaco metropolitano PG 25763/2022 del 29/04/2022 successivamente adeguato  
con atto P.G. 40715 del 30/06/2023, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo  
della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2967/2024 -  
P.G. 85590 del 23/12/2024 e ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 18 del  
D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi anche "**Codice**"), nonché 39 dello Statuto  
dell'Ente e 31 del Regolamento metropolitano per la disciplina dei contratti  
ultravigente, e  
il signor Romano Lorenzini, nato a Monghidoro (BO), il 13/03/1960 (C.F.  
LRNRMN60C13F363M), il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità  
di legale rappresentante, in nome e per conto dell'operatore economico F.lli  
Lorenzini srl (C.F. 00959380379, P.IVA 00528401201), con sede legale in Via  
Pallerano, 26 - 40063 Monghidoro (BO) (d'ora innanzi anche "**Appaltatore**") ed

elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della società stessa,

**PREMESSO CHE**

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni 18 e 19 settembre 2024, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 197 del 19/9/2024 è stato approvato un prelievamento dal Fondo emergenze alluvione da destinare agli interventi di somma urgenza necessari al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

- in data 25/09/2024 è stato redatto il verbale, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, acquisito al PG 62314 del 25/09/2024 che attestava la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di somma urgenza sulla S.P. 7 in comune, nei tratti segnalati, e contestualmente è stato disposto l'ordine per l'esecuzione dei relativi lavori all'impresa F.lli Lorenzini srl (C.F. 00959380379 - P.IVA 00528401201), con sede legale via Pallerano 26 – 40063, Monghidoro (BO);

- l'importo complessivo dell'intervento comprensivo di servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e dei lavori è pari a € 670.000,00, IVA ed oneri inclusi;

- ai fini della definizione consensuale del corrispettivo delle prestazioni ordinate, nel rispetto del comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alla nuova disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si è poi proceduto all'espletamento di trattativa diretta con l'operatore economico F.lli Lorenzini srl (C.F. 00959380379 - P.IVA 00528401201), Trattativa diretta n. 4698679, attraverso la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata «Acquistinretepa» in esito alla quale il citato operatore economico ha presentato un ribasso del 9%;

- successivamente alla presa d'atto del verbale e della relativa perizia giustificativa

da parte del Sindaco metropolitano, il Consiglio della Città metropolitana di Bologna con D.C. n. 56 del 18/12/2024 ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e con determinazione dirigenziale n. 2967 del 20/12/2024 è stata disposta la conferma dell'ordine conferito a F.lli Lorenzini srl (C.F. 00959380379 - P.IVA 00528401201), con sede legale via Pallerano 26 – 40063, Monghidoro (BO), per un corrispettivo di € 456.246,11 oltre iva al 22% (€ 100.374,14), per complessivi € 556.620,25 ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 5196/2024, sul capitolo 205100/1 - Beni immobili – Cdc 011” del Bilancio di previsione 2024-2026.

- RUP dei lavori di cui al presente atto è l'ing. Lucia Molica Franco, ai sensi dell'art. 15 del Codice;

- l'Appaltatore ha trasmesso la garanzia definitiva, agli atti dell'Ente al PG 64125/2024;

- le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore, effettuate successivamente all'aggiudicazione in applicazione dell'art. 140, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, si sono concluse con esito positivo, come riportato nella scheda riepilogativa dei controlli in atti al PG 79130 del 03/12/2024.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. L'Ente affida l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'Appaltatore che, come sopra costituito, accetta sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle

condizioni previste dalla citata determina dirigenziale di aggiudicazione, nonché

delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati

all'art. 2.

2. Il contratto è stipulato **a misura**.

### **Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti

documenti:

a) Relazione generale

b) computo metrico;

c) incidenza manodopera;

d) elenco prezzi;

e) capitolato speciale d'appalto;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) relazione geologica;

h) elaborati progettuali (planimetrie SDF E01, E02, E03, E04 ed E05)

i) piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1, lett.

g) del D.Lgs. 81/2008;

l) Patto di integrità.

2. I documenti indicati alle lettere a), c), f), g) e h), sottoscritti digitalmente dalle

parti come sopra costituite contestualmente alla stipula del presente Atto, non

vengono materialmente allegati al presente contratto e restano depositati nel

fascicolo 09.02.04/32/2024; si specifica che, ancorché non materialmente allegato, è

da intendersi quale parte del contratto anche il capitolato generale d'appalto

approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate.

### **Articolo 3 - Norme da applicare all'appalto**

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari). Un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo è riportato nell'allegato sub 1 al presente contratto, parte integrante e sostanziale. Si richiamano gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 che l'Appaltatore si impegna specificamente ad applicare anche nei rapporti con i subappaltatori/subcontraenti.

#### **Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto**

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 456.246,11 (quattrocentocinquantaseimiladuecentoquarantasei/11) comprensivo degli oneri relativi al costo del personale pari a € 113.851,56 (centotredicimilaottocentocinquantuno/56) e degli oneri per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00).

Tale importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il Direttore dei lavori (d'ora innanzi anche "DL") terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT (art. 60, comma 3, lett. a)

e comma 4, del Codice).

#### **Articolo 5 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori (d'ora innanzi anche "DL") e preventivamente approvata dalla Città metropolitana nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 nonché agli Allegati II.14 e II.16 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista e consentita dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e le condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 6 - Tempo utile per dare compiuti i lavori**

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **30 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'Ordine di immediata esecuzione. I tempi di cui sopra sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole; pertanto, non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

3. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal DL a seguito di comunicazione dell'Appaltatore e potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4. L'Ente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate alle condizioni indicate all'art. 24 dell'Allegato II.14 al Codice.

5. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 121, comma 8, del Codice.

#### **Articolo 7 - Programma esecutivo dei lavori**

1. Tenuto conto della modalità dell'affidamento avvenuto in circostanze di somma urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è ritenuto non necessaria l'acquisizione del programma esecutivo dei lavori.

#### **Articolo 8 - Penalità in caso di ritardo**

1. L'Ente applicherà una penale dello **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, trattenendo il relativo importo dalla rata di saldo, in sede di conto finale: qualora l'importo complessivo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, potrà risolvere il contratto.

#### **Articolo 9 - Sospensioni dei lavori**

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice.

#### **Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo**

1. In applicazione dell'art. 125, comma 1 del Codice, è prevista la corresponsione all'Appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati

nell'elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali).

3. Non sono previsti stati di avanzamento lavori intermedi.

4. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal DL entro 30 giorni dalla data

del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP che dovrà invitare

l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 14,

comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale

o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà

considerato come da lui definitivamente accettato.

5. Ai sensi dell'art. 125 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, il certificato di pagamento

della rata di saldo sarà emesso entro 7 giorni dal certificato di regolare

esecuzione/collaudò, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità,

nonché del DURC di congruità come previsto al successivo art. 12. Il relativo

pagamento sarà effettuato entro i successivi 45 giorni, termine espressamente

pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art. 125 nel testo

vigente, in ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera

pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.

5 bis. Non è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria sulla rata di saldo

(art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023). L'Appaltatore è tenuto ad emettere la

fattura in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la

fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco ufficio UFWYWE); la

fattura dovrà riportare gli estremi della determina di affidamento con impegno di

spesa, il CUP e il CIG.

6. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico

bancario sul conto corrente IBAN IT5700200836930000000909229 sul quale sono

delegate ad operare le seguenti persone: Romano Lorenzini (C.F.

LRNRMN60C13F363M) e Moreno Lorenzini (C.F. LRNMRN64R25A944U).

7. Il pagamento dell'Appaltatore non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

7 bis. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Città metropolitana trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

7 ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, la Città metropolitana potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

8. In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento rispetto al termine previsto al comma 5, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e, qualora il ritardo superi i 60 gg., moratori nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.

#### **Articolo 11 - Pagamenti per lavori non previsti - Nuovi prezzi**

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi

corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma dell'art.

5, comma 7, dell'Allegato II.14 al Codice, che sono soggetti al ribasso d'asta.

2. L'approvazione dei nuovi prezzi compete all'Ente su proposta del RUP qualora

tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro

economico. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati,

l'Ente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove

l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono

definitivamente accettati.

#### **Articolo 12 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore**

1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro (DNL) all'Ente competente.

2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all'art. 2 del presente contratto.

3. In occasione della presentazione del conto finale, l'Appaltatore provvede a richiedere alla Cassa edile competente la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva ai sensi del D.M. n. 143 del 25/06/2021. L'attestazione di congruità costituisce requisito imprescindibile per il pagamento del saldo finale da parte dell'Ente.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed inerente all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. "pantouflage" o "revolving doors", l'Appaltatore dichiara espressamente di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito, e si impegna a non attribuire, incarichi ad ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo nei confronti

dell'Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

6. Al verificarsi di tale ipotesi l'Ente provvederà a segnalare l'accaduto all'ANAC, e

all'Appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **Articolo 13 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 per le cessioni di crediti si

applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Con la

certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze 25/06/2012, L'Ente accetta preventivamente la possibilità che il credito

venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione

vigente.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al

RUP, via San Felice n. 25, Bologna.

4. La cessione del credito è efficace e opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di

cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e

cessionario.

#### **Articolo 14 - Disciplina delle riserve - Contestazioni tra l'Ente e l'Appaltatore**

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare all'Ente,

durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo

della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle

risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche

avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che

i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del CRE mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DL che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

3. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

### **Articolo 15 - Risoluzione del contratto**

1. L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

2. L'Ente, inoltre, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto in caso di:

i. violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a

qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento dell'Ente, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consultabili nella *home page* del sito della Città metropolitana di Bologna, alla sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta/Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, l'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;

ii. violazione del Patto di integrità adottato dall'Ente allegato al presente atto.

3. In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ente, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e ad immettere nel possesso del cantiere il nuovo

appaltatore. Ogni contestazione in merito alla legittimità della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

#### **Articolo 16 - Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo**

1. Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato qualora dalla documentazione successivamente pervenuta emergesse la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Ente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 123 del Codice e dall'art. 11 dell'Allegato II.14 allo stesso Codice.

#### **Articolo 17 - Contenzioso e definizione delle controversie**

1. Ricorrendone i presupposti si applica l'art. 210 del Codice, "Accordo bonario per i lavori". È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

2. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.

3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso delle procedure di cui sopra.

#### **Articolo 18 - Regolare esecuzione, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine perentorio di **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare

esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora egli non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di diffida da parte del DL a intervenire entro e non oltre un certo termine, si procederà d'ufficio addebitandogli la spesa.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente alla regolare esecuzione dei lavori, si rimanda all'art. 116 del Codice e alla Sezione III dell'Allegato II.14 dello stesso Codice.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della L. 300/1970.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data dell'offerta, per la categoria e nella località in cui si eseguono i lavori, ivi comprese eventuali successive modifiche e integrazioni, intervenute anche a seguito della successiva stipulazione di nuovi

CCNL.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi lo vincolano anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in rapporto all'Ente dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è infine obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 20 - Subappalto**

1. Non è consentito il ricorso al subappalto in quanto l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha specificato l'intenzione di voler subappaltare alcuna lavorazione (art. 119, comma 4, lett. c), del Codice).

#### **Articolo 21 - Garanzia definitiva**

1. È stata acquisita agli atti dell'Ente, PG 64125/2024, garanzia definitiva n. 2422383, emessa da Coface in data 02/10/2024. La garanzia definitiva deve essere reintegrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'Appaltatore.

2. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice.

3. La garanzia cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

**Articolo 22 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o**

**impianti e per responsabilità civile verso terzi**

1. è stata trasmessa polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività affidate, polizza n. 761100504, emessa da Generali Italia S.p.A. e contestuale ultima quietanza di pagamento del premio, acquisite agli atti al PG 62924/2024.

**Articolo 23 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016 e agli artt. 15 e ss. del Regolamento metropolitano, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna - Area Sviluppo delle infrastrutture - via San Felice n. 25, 40122 Bologna, e-mail [amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it](mailto:amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it).

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto dell'Ente, titolare del trattamento, in conformità alla citata normativa.

**Articolo 24 - Validità e spese di contratto**

1. Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, è valido ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore. In particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata in applicazione dell'art. 18, comma 10, del Codice (documentazione in atti al PG 12692/2025).

3. Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. =====

Il presente contratto viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

**Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

- termine per l'emissione del conto finale (art. 10 c. 4);
- termini per il pagamento della rata di saldo (art. 10 c. 5);
- termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato (art. 18 c. 1).

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del codice civile.

Firmato digitalmente da:

La Città metropolitana di Bologna (Dott. Ing. Maurizio Martelli).

L'Appaltatore (Romano Lorenzini).

**ALLEGATO 1 - contratto per \*l'appalto dei lavori per il consolidamento e ripristino della corsia in direzione sud della S.P. 325 all'altezza del KM 41, in Comune di Castiglione dei Pepoli , consistenti in micropali e platea in conglomerato cementizio armato.**

**Documenti che fanno parte del contratto (ad eccezione del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010):**

- a) \*capitolato speciale d'appalto (1150-CS-01);
- b) \*elenco prezzi unitari (1150-EP-01);
- c) \*computo metrico estimativo (1150-CME-01);
- d) \*elaborati progettuali (1 - elaborati generali: relazione generale (1150-R-02), documentazione fotografia (1150-R-03), relazione specialistica opere architettoniche (1150-R-04); relazione specialistica requisiti acustici passivi (1150-R-05); relazione specialistica indagine di clima (1150-R-06A); relazione specialistica impatto acustico (1150-R-06B); relazione calcolo contenimento energetico (1150-R-07); relazione specialistica CAM (1150-R-08); relazione requisiti DNSH (1150-R-09); piano gestione rifiuti (1150-R-10); computo metrico estimativo opere opzionali (1150-CME-02); incidenza mano d'opera (1150-CME-03); elenco prezzi unitari opere opzionali (1150-EP-02); piano di manutenzione (1150-PM-01); 2 - progetto architettonico: n. 41 elaborati grafici (da 1150-A-01 a 1150-A-41); 3 - progetto impianti elettrici e speciali: relazione specialistica impianti elettrici e speciali (1150-E-01); relazione di calcolo schemi elettrici (1150-E02); relazione di calcolo impianti elettrici e speciali (1150-E-03); n. 16 elaborati grafici (da 1150-E-04 a 1150-E19); 4 - progetto impianti meccanici: relazione specialistica e di calcolo impianti meccanici (1150-M-01); n. 14 elaborati grafici (da 1150-M-02 a 1150-M-15); 5 - progetto

prevenzione incendi: relazione specialistica prevenzione incendi attività scolastica

(1150-VF-01); relazione specialistica prevenzione incendi archivio (1150-VF-02); n.

3 elaborati grafici (da 1150-VF03 a 1150-VF-05); 6 - progetto strutture: n. 16

elaborati relazionali (NPI.PE.STR.RS.01; NPI.PE.STR.RS.02.a;

NPI.PE.STR.RS.02.b; NPI.PE.STR.RS.02.c; NPI.PE.STR.RS.02.d;

NPI.PE.STR.RS.02.e; NPI.PE.STR.RS.02.f; NPI.PE.STR.RS.02.f-All A;

NPI.PE.STR.RS.03; NPI.PE.STR.RS.04; NPI.PE.STR.RS.05; NPI.PE.STR.RS.06.a;

NPI.PE.STR.RS.06.b; NPI.PE.STR.RS.06.c; NPI.PE.STR.RS.06.d;

NPI.PE.STR.RS.06.e; n. 104 elaborati grafici (NPI.PE.STR.EG.0a;

NPI.PE.STR.EG.0b; NPI.PE.STR.EG.0c; da NPI.PE.STR.EG.01 a

NPI.PE.STR.EG.101);

e) \*piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto ai sensi degli artt. 90 e 91

del D.Lgs. n. 81/2008 e relativi allegati (PSC-LY; FASC; GANTT

(cronoprogramma));

f) \*piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1,

lett. g) del D.Lgs. 81/2008;

Si specifica che, ancorché non materialmente allegato, è da intendersi quale parte

del contratto anche il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del

19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010.

**ALLEGATO 2 - contratto per l'appalto dei lavori per il consolidamento e ripristino della corsia in direzione sud della S.P. 325 all'altezza del KM 41, in Comune di Castiglione dei Pepoli, consistenti in micropali e platea in conglomerato cementizio armato.**

**Elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento:**

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra);
- il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- il D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;

- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MARTELLI il 27/02/2025 10:35:01

ROMANO LORENZINI il 27/02/2025 09:43:32  
Protocollo Generale: 2025 / 13213 del 27/02/2025